



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico

Dossier n° 66 -
22 aprile 2024

Tipo e numero atto	<i>Proposta di direttiva COM(2024)60</i>
Data di adozione	<i>6 febbraio 2024</i>
Base giuridica	<i>Articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</i>
Settori di intervento	<i>Lotta contro la criminalità; prostituzione; sanzione penale; diritti del bambino; protezione dell'infanzia; violenza sessuale pedofilia; pornografia infantile; aiuto alle vittime; bambino</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>In attesa di assegnazione alla Commissione competente del Parlamento europeo</i>
Assegnazione	<i>27 marzo 2024 --- II Commissione giustizia</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>28 maggio 2024</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>Si</i>

Finalità e contenuti

Lo scorso 6 febbraio la Commissione europea ha presentato una [proposta di direttiva](#) recante una **revisione mirata** (secondo la tecnica della *rifusione*) dell'attuale direttiva sulla lotta contro l'**abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori** e la **pornografia minorile** [2011/93/UE](#).

La direttiva, entrata in vigore dal 17 dicembre 2011 – in sostituzione della precedente [decisione quadro 2004/68/GAI](#)– prevede, tra l'altro, fattispecie penali relative ad un'ampia gamma di situazioni di abuso e sfruttamento sessuale (20 reati e tentativi di reato), **stabilendo livelli di pene maggiori** rispetto al quadro giuridico precedente (da **uno a 10 anni** di carcere, a seconda della gravità del reato). La normativa disciplina inoltre i profili di **giurisdizione**, rimuove ostacoli procedurali per perseguire i reati commessi all'estero e impone agli Stati membri di assicurare alle forze di polizia **strumenti investigativi efficaci**. Prevede misure di **assistenza, protezione e supporto** per le **vittime minorenni**. Infine, la direttiva predispone un apparato di prevenzione, articolato anche in programmi di **valutazione e intervento** sugli **autori di reato**, nonché meccanismi per la rapida **rimozione** delle **pagine web** che contengono o diffondono la pornografia infantile e per **bloccare l'accesso** degli utenti a tali pagine nel proprio territorio, incluse le salvaguardie per prevenire gli abusi.


La proposta in esame costituisce uno dei **seguiti** dati alla **strategia** dell'UE, presentata nel luglio 2020, per una **lotta** più efficace contro gli **abusi sessuali sui minori**, recante otto iniziative volte a garantire la piena attuazione e, ove necessario, l'ulteriore sviluppo del quadro giuridico destinato a combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. La strategia ha tra l'altro sottolineato la necessità di **valutare** se il vigente quadro di diritto penale dell'UE, in particolare la direttiva sopra descritta, sia ancora adatto allo scopo alla luce dei **mutamenti sociali e tecnologici** dell'ultimo decennio. Le ragioni del nuovo intervento sono così riassumibili:

- l'**aumento** della **presenza dei minori online** e gli ultimi sviluppi tecnologici, come l'enorme diffusione delle trasmissioni in *streaming* e delle realtà virtuali, creano **nuove opportunità di abuso**, in quanto i minori sono spesso contattati *online* o gli abusi sessuali sono trasmessi in diretta sotto forma di servizio fornito su ordinazione;
- i **diversi quadri giuridici** in vigore negli **Stati membri** in materia di indagini e azione penale non permettono di combattere efficacemente l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, specialmente per quanto riguarda la dimensione *online*; le autorità di contrasto trovano pertanto difficile identificare gli autori dei reati e raccogliere le prove;
- le azioni di **prevenzione** degli abusi sessuali sui minori e di **assistenza** alle vittime sono ancora **limitate** e di **scarsa efficacia**, e il coordinamento dei portatori di interessi rimane insufficiente.

La Commissione europea riporta i dati diffusi dal **Consiglio d'Europa** durante la campagna ***One in five*** (2010-2015), in base ai quali **almeno un bambino su cinque è stato vittima di una forma di violenza sessuale durante l'infanzia**, includendovi il contatto sessuale, lo stupro, le molestie sessuali, l'adescamento, l'esibizionismo, lo sfruttamento nella prostituzione e nella pornografia, l'estorsione e la coercizione sessuale *online*. La Commissione condivide altresì i risultati di uno **studio globale** sulle esperienze infantili nel 2021 (condotto su 5 mila giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni in 54 Paesi) in base al quale a **più di un intervistato su tre (34%)** è stato chiesto di compiere qualcosa di sessualmente esplicito *online* durante l'infanzia e **più della metà (54%)** ha subito una forma di abuso sessuale su minori *online*.

Il dato è simile a quello rilevato in uno studio condotto in Spagna (segnalato dalla Commissione), secondo il quale **due adulti spagnoli su cinque**, quando erano bambini, hanno subito abusi sessuali.

La Commissione riporta altresì i seguenti grafici relativi alla situazione in **Germania, Italia e Romania**, forniti dalle rispettive autorità nazionali.



I dati relativi alla **Germania** sono distribuiti per tipo di reato: la linea blu scura corrisponde agli abusi sessuali su minori; le linee di diverso colore riguardano altre fattispecie come l'esposizione di atti sessuali innanzi a un minore, il grave abuso sessuale su minori allo scopo di produrre e distribuire materiale pornografico, e altri reati aggravati di abuso sessuale. Il grafico relativo **all'Italia** articola le sezioni delle torri


in dati su: la pornografia minorile, il possesso di materiale pedopornografico, la corruzione di minore e l'attività sessuale con un minore. I dati relativi alla **Romania** riguardano il volume degli abusi sessuali.

Secondo altre ricerche citate dalla Commissione europea, tra l'altro:

- la maggior parte delle vittime sono **ragazze**, che hanno **più del doppio delle probabilità di subire abusi** rispetto ai ragazzi;
- i **bambini vulnerabili** hanno maggiori probabilità di cadere vittime di abuso sessuale online;
- il 59% degli intervistati che si identificano come **transgender** hanno subito danni sessuali *online*, rispetto al 47% degli intervistati **cisgender**;
- il 57% degli **intervistati con disabilità** ha subito danni sessuali online, rispetto al 48% di quelli senza disabilità.

Infine, in base a una **ricerca** effettuata nell'ambito delle **Indagini delle Nazioni Unite** sulle **tendenze della criminalità** e sul funzionamento dei sistemi di giustizia penale ([UN-CTS](#) - *United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems*), **dal 2014 al 2019 i reati di abuso e sfruttamento sessuali di minori nell'UE sono quasi raddoppiati**. La Commissione, ritiene che, mantenendo lo stesso *trend*, i prossimi 5-10 anni registreranno un **ulteriore peggioramento** di tutti i fenomeni correlati all'abuso e allo sfruttamento sessuale di minori.

Il seguente grafico, riportato dalla valutazione di impatto della Commissione europea, reca la previsione del numero di tali reati ogni 100 mila abitanti.



Per affrontare i problemi sopra illustrati, la proposta di direttiva comprende:

1. l'**ampliamento** della **definizione** dei reati connessi all'abuso sessuale su minori, includendovi, tra l'altro, la trasmissione in diretta *streaming* di abusi sessuali su minori e il possesso e lo scambio di **manuali** per pedofili, il **materiale pedopornografico** nei **deep fake** o generato dall'**intelligenza artificiale**;
2. il **rafforzamento dell'azione penale**, della prevenzione e del sostegno, attraverso profili di **inasprimento** delle sanzioni; l'ampliamento del periodo di tempo (intervenedo sui **termini di prescrizione**) durante il quale le vittime **possono denunciare** gli abusi sessuali subiti e intentare un'azione contro gli autori del reato; la garanzia alle vittime del **diritto a un risarcimento finanziario** dei danni causati dagli abusi; un meccanismo di **coordinamento** per sfruttare al meglio i programmi disponibili di prevenzione e assistenza alle vittime;
3. il miglioramento della **prevenzione**, tramite la richiesta agli Stati membri di incrementare gli **investimenti** nella sensibilizzazione, in particolare, per quanto riguarda i rischi *online*, per garantire un internet migliore e più sicuro per i minori; inoltre, in base alle nuove norme, nelle

selezioni di **personale** per le attività che comportano uno stretto contatto con i minori e le **organizzazioni attive** contro gli abusi sessuali sui minori, è obbligatorio richiedere il **casellario giudiziario dei candidati**; diventa infine obbligatorio segnalare il reato almeno per i **professionisti** che lavorano a stretto contatto con i **minori**.

Contesto normativo dell'UE

La proposta integra altre iniziative dell'UE che, direttamente o indirettamente, affrontano aspetti diversi delle sfide connesse ai reati di abuso e di sfruttamento sessuale dei minori, tra le quali:

- la [direttiva 2012/29/UE](#) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle **vittime di reato**;
- la [direttiva 2011/36/UE](#) concernente la prevenzione e la repressione della **tratta di esseri umani** e la protezione delle vittime;
- il [regolamento \(UE\) 2021/1232](#) relativo a una **deroga temporanea** a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di **tecnologie** da parte dei **fornitori di servizi di comunicazione interpersonale** indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, insieme alla proposta recentemente adottata di **proroga** limitata della **deroga temporanea**;
- la [proposta](#) di regolamento COM(2022)209 *final*, che stabilisce norme per la **prevenzione** e la lotta contro l'abuso sessuale su minori.

Con la proposta, all'esame di Parlamento europeo e Consiglio, la Commissione ha prospettato, fra l'altro:

- a. obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di **ridurre al minimo il rischio** che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di abuso sessuale su minori online;
 - b. obblighi a carico dei prestatori di servizi di *hosting* e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di **rilevare e segnalare** i casi di **abuso sessuale** su minori *online*;
 - c. obblighi a carico dei prestatori di servizi di *hosting* di **rimuovere il materiale pedopornografico** dai loro servizi o di disabilitarne l'accesso;
 - d. obblighi a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet di **disabilitare l'accesso** al materiale pedopornografico;
 - e. l'istituzione dell'**Agenzia** dell'UE per la **prevenzione** e la **lotta** contro l'**abuso sessuale** su minori, ossia il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori.
- il quadro giuridico dell'UE relativo ai servizi digitali, in particolare il [regolamento sui servizi digitali](#), volto a disciplinare la responsabilità dei prestatori di servizi *online* in relazione ai **contenuti illegali** che circolano sui loro servizi

Inoltre, la Commissione richiama la coerenza della proposta, tra l'altro, con:

- la [proposta](#) di direttiva sulla lotta alla **violenza** contro le **donne** e alla violenza **domestica**, che sarà approvata in prima lettura nella [sessione plenaria](#) del Parlamento europeo del 22 aprile 2024;
- la [proposta](#) di revisione della direttiva sui diritti delle **vittime di reato**, all'esame di Parlamento europeo e Consiglio;
- la [strategia](#) dell'UE per la gioventù 2019-2027;
- la [strategia](#) globale dell'UE sui diritti dei **minori** e la **Garanzia europea** per l'infanzia.

Infine, secondo la Commissione la nuova normativa è altresì in linea con la **Carta dei diritti fondamentali** dell'Ue, contribuendo a rafforzare, in particolare: il diritto alla **dignità umana** (articolo 1); il diritto all'**integrità** della persona (articolo 3); la proibizione delle **pene** o dei **trattamenti inumani** o **degradanti** (articolo 4); e i diritti del **minore** (articolo 24).

Consultazione

La Commissione sottolinea che, prima di presentare la proposta, ha svolto un'ampia consultazione pubblica articolata, tra l'altro, in un **sondaggio pubblico online**, interviste mirate e visite di studio virtuali. In tale contesto la Commissione ha altresì elaborato un questionario concernente i costi delle **possibili opzioni politiche individuate**. La consultazione ha coinvolto

le parti interessate, compresi i Governi degli Stati membri, gli organismi e le agenzie dell'UE, la società civile e *stakeholders* privati (*vedi infra Consultazioni di portatori di interessi*).

Nel contesto della **valutazione** della **direttiva** contro l'abuso sessuale su minori, condotta parallelamente alla valutazione d'impatto delle potenziali iniziative intese a colmare le lacune individuate nella norma in vigore, la Commissione ha inoltre avviato una **consultazione** con la pubblicazione di una **tabella** di sul portale "[Di la tua](#)" della Commissione tra il 28 settembre e il 26 ottobre 2021. Tale avvio ha suscitato reazioni da parte di 17 portatori di interessi. Successivamente, nel primo semestre del 2022, sono state condotte consultazioni mirate con domande tecniche sulla revisione della direttiva, sia autonomamente da parte della Commissione sia nel contesto di uno studio commissionato a un contraente esterno.

La relazione introduttiva alla proposta riporta i seguenti principali portatori di interessi consultati:

- **autorità nazionali** degli Stati membri coinvolte nell'attuazione della direttiva e nel suo recepimento (ad esempio: **autorità di contrasto**; servizi **penitenziari** e di detenzione e tribunali di sorveglianza; autorità amministrative, **giudiziarie** e per la tutela dei minori) e autorità regionali e locali;
- **agenzie** pertinenti dell'UE (tra cui Europol, Eurojust e l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA));
- **organizzazioni pertinenti** nei paesi terzi, tra cui il Centro nazionale statunitense per i bambini scomparsi e sfruttati (NCMEC) e il Centro canadese per la tutela dei minori (C3P);
- **organizzazioni internazionali** pertinenti, compreso il Consiglio d'Europa;
- portatori di interessi pertinenti del settore;
- **linee telefoniche dirette**, compresa la rete INHOPE finanziata dall'UE, e altre organizzazioni della società civile che si occupano essenzialmente di tutela dei minori, diritti dei minori, prevenzione e tutela della vita privata; e
- **ricercatori e docenti universitari** che si occupano di abuso e sfruttamento sessuale dei minori.

La Commissione ha altresì condotto una consultazione rivolta al **grande pubblico** per raccogliere informazioni, prove e pareri sulle questioni sul tappeto e contribuire alla valutazione d'impatto.

In particolare, è stato messo a disposizione, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, un questionario sulla valutazione della direttiva contro l'abuso sessuale su minori e, tra il 20 aprile 2022 e il 13 luglio 2022, è stata condotta, tramite lo strumento **EU Survey** della Commissione, una discussione preliminare sugli obiettivi di un'iniziativa politica volta a rivedere la direttiva. In totale sono pervenuti 49 contributi da portatori di interessi di 23 paesi, tra cui 18 Stati membri (AT, BE, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, MT, NL, PT, SE e SI). Oltre a tali risposte la Commissione ha ricevuto anche 21 contributi scritti, provenienti, tra l'altro, da organizzazioni della **società civile**, rappresentanti di **organizzazioni imprenditoriali** e **imprese**.

In tale contesto, i **portatori di interessi** hanno invitato la Commissione a **rivedere il quadro**, confermando che i minori risultano danneggiati dalle attuali **lacune** nella **definizione** dei **reati** per quanto riguarda le tendenze emergenti rese possibili o agevolate dallo **sviluppo tecnologico** e dalla maggiore presenza *online* sia dei **minori** che degli **autori dei reati**, soprattutto dopo la **pandemia di COVID-19**. Gli *stakeholders* hanno ritenuto che occorresse intervenire più incisivamente soprattutto per affrontare le difficoltà relative alle **indagini**, al **perseguimento** di tali **reati** e all'identificazione delle vittime. I portatori di interessi hanno sottolineato, inoltre, la necessità di tenere maggiormente conto delle **specificità** dei **reati** di abuso e **sfruttamento sessuale** dei minori: le difficoltà incontrate dalle vittime nella **denuncia**, il **lungo periodo** che può intercorrere tra la commissione del reato e il momento in cui le vittime riescono a parlarne, la necessità di una **prevenzione mirata** e di un'assistenza alle vittime, i problemi causati da fenomeni come il **turismo sessuale** e dagli autori di reati sessuali **itineranti**. In base a tali argomenti, i portatori di interessi si sono espressi a favore di un **aggiornamento mirato del quadro**, volto soprattutto a contrastare il fenomeno degli abusi sessuali sui minori commessi in diretta a distanza.

Disposizioni normative

La proposta si compone di 36 articoli.

Alcuni riproducono le disposizioni della attuale direttiva (con eventuali modifiche nella numerazione, rese più esplicite mediante la [tabella di concordanza](#) allegata alla proposta stesa); altri sono variamente emendati secondo la tecnica della *rifusione*.

La terminologia utilizzata nella proposta di direttiva è allineata a norme riconosciute a livello internazionale quali le [Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse](#) adottate dal gruppo di lavoro interagenzie il 28 gennaio 2016 nell'ambito dell'Ufficio del Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR).

Oggetto della direttiva e definizioni generali

L'articolo 1 descrive l'**oggetto** della proposta: norme minime relative alla **definizione** dei **reati** e delle **sanzioni** in materia di **abuso** e **sfruttamento** sessuale dei minori, **materiale** pedopornografico e **adescamento** di minori per scopi sessuali, nonché disposizioni intese a rafforzare la **prevenzione** di tali reati e la **protezione** delle vittime.

L'articolo 2 reca talune modifiche all'apparato delle **definizioni** di riferimento della disciplina.

Nel sostituire l'espressione "pedopornografia minorile" con "**materiale pedopornografico**", la Commissione chiarisce che le modifiche al testo vigente si basano sulla considerazione che l'**accesso** al materiale in questione è spesso il primo passo verso la perpetrazione concreta dell'abuso, a prescindere dal fatto che il materiale ritragga scene di abuso e sfruttamento **reali** o **simulati**. Il riferimento include inoltre lo sviluppo di contesti di **realtà aumentata**, **estesa** e **virtuale** e la possibilità di utilizzare impropriamente l'**intelligenza artificiale** per creare "**deepfake**", ossia materiale pedopornografico del tutto realistico **creato artificialmente**. La Commissione precisa che l'evoluzione tecnologica ha **esteso** la definizione stessa di "**immagine**", in quanto tali materiali possono utilizzare *avatar* dotati di **feedback sensoriali**, ad esempio con strumenti che permettono di percepire **sensazioni tattili**.

In particolare, per affrontare gli **sviluppi tecnologici** in modo sufficientemente **neutro** sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle **esigenze future** il nuovo articolo 2, paragrafo 3, **lettera d)**, include nella definizione di materiale pedopornografico tutte le **immagini**, **riproduzioni** o **rappresentazioni realistiche** di un minore in **atteggiamenti sessuali espliciti** o degli **organi sessuali** di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.

Nella relazione sulla proposta in esame trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234 del 2012, il Governo, in merito all'articolo 2, punto 3, della proposta di direttiva e al rispettivo considerando, suggerisce di **sostituire** la locuzione "**materiale pedopornografico**" con l'**acronimo CSAM** (*child sexual abuse material*), utilizzato a livello internazionale. Inoltre, per quanto riguarda la citata lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 2, il Governo, da un lato, **concorda** con la modifica introdotta nella parte in cui prevede le riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore, dall'altro, **in aggiunta** alle predette modifiche suggerisce l'opportunità di valutare **un ulteriore ampliamento** della nozione di materiale pedopornografico (CSAM) estendendolo a tutto quello che risulta idoneo a dare allo spettatore **l'idea** che l'**oggetto** della **rappresentazione pornografica** sia un **minore** attraverso disegni, pitture o qualsiasi strumentazione, anche digitale, idonea a realizzare contenuti illeciti **interamente** o **parzialmente non** reali per tutelare tutte le fasi dello sviluppo. Nella relazione si precisa che in tal modo, il **bene giuridico** da proteggere non sarebbe solo il minore quale vittima ma anche la **tutela** dello **sviluppo fisico** e **psicologico** dello stesso in **contatto** con **materiale illecito, reale e/o realistico**.

La **lettera e)** riconduce al concetto di materiale pedopornografico anche qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire **consigli**, **orientamenti** o **istruzioni** su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori.

La Commissione, nell'argomentare tale ultima modifica, ricorda che sono in circolazione **manuali** che forniscono consigli su come **individuare**, **adescare** e **commettere** abusi sui minori, su come **evitare** di

essere identificati, indagati e perseguiti e su come nascondere al meglio il materiale pedopornografico; si tratta di istruzioni che, riducendo gli ostacoli e fornendo il *know-how* necessario, contribuiscono a incitare gli autori di questo tipo di reati e favoriscono la commissione dell'abuso sessuale.

Il nuovo articolo 2, paragrafo 8, introduce una definizione di "**coetanei**" quali persone, **sia minori che adulti**, vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico o maturità.

Definizione dei reati e delle sanzioni

L'articolo 3 definisce i reati di abuso sessuale e le corrispondenti sanzioni penali, **inasprendole parzialmente** – come precisato dalla Commissione – per garantire la **coerenza** con il livello previsto per reati analoghi dalla citata proposta sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

Pertanto, in base al nuovo articolo 3 sono mantenute le seguenti disposizioni vigenti, per le quali:

- chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad **assistere** anche senza partecipare ad **atti sessuali**, è punito con una pena detentiva massima di **almeno un anno** (paragrafo 2);
- chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad **assistere** anche senza partecipare ad **abusi sessuali** è punito con una pena detentiva massima di **almeno due anni** (paragrafo 3).

È invece parzialmente innovato il paragrafo 4, in base alla quale chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di **almeno otto anni**.

Il nuovo paragrafo 5 dell'articolo 3 incide sul livello delle sanzioni di talune fattispecie più gravi, prevedendo che chiunque compie atti sessuali con un minore e, a tal fine:

- a. abusa di una **posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza** sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno **dieci anni**, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno **sei anni**, se il minore ha raggiunto tale età;
- b. abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno **dieci anni**, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno **sei anni**, se il minore ha raggiunto tale età; oppure
- c. fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno **dodici anni**, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno **sette anni**, se il minore ha raggiunto tale età.

Analogha modifica riguarda il paragrafo 6, ai sensi del quale chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno **dodici anni**, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno **sette anni**, se il minore ha raggiunto tale età.

Sono infine introdotti i **nuovi paragrafi 7, 8, e 9**. In base al paragrafo 7 sono punite con una **pena detentiva massima di almeno dodici anni** le seguenti **condotte intenzionali**:

- a. compiere con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
- b. indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo

o con un oggetto (paragrafo 7).

Le medesime condotte, se il minore ha raggiunto l'**età del consenso sessuale** e non acconsente all'atto, sono punite con una pena detentiva massima di almeno **12 anni** (paragrafo 8);

Gli Stati membri devono provvedere affinché:

1. per **atto non consensuale** sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle **circostanze aggravanti** di cui al paragrafo 5, o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di **incoscienza** o di **ebbrezza**, l'essere paralizzato dalla **paura**, **malato** o fisicamente **leso**;
2. il **consenso possa essere revocato** in qualsiasi momento prima o durante l'atto;
3. l'**assenza di consenso** non possa essere contestata sulla sola base del **silenzio** del minore, dell'**assenza di resistenza verbale** o **fisica** o del suo comportamento sessuale passato.

Anche l'articolo 4, sui **reati di sfruttamento sessuale**, è parzialmente modificato per ragioni di coerenza con il quadro generale, e in particolare con la proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. In particolare, il nuovo paragrafo 7 prevede che la pena detentiva massima per chi compie atti sessuali con un minore ricorrendo allo **sfruttamento** a fini di **prostituzione** sia portata ad almeno **otto anni**, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e a **quattro anni** se il minore ha raggiunto tale età.

La proposta modifica l'articolo 5 della vigente direttiva nella parte concernente le **fattispecie giustificate** relative a condotte normalmente rientranti nelle fattispecie di reati concernenti **materiale pedopornografico**.

In base al diritto vigente (lasciato inalterato dalla proposta) sono considerati reati, ove intenzionali, tra l'altro:

- l'**acquisto** o il **possesso** di materiale pedopornografico, che è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.
- l'**accesso consapevole**, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico, che è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.
- la **distribuzione**, la **diffusione** o la **trasmissione** di materiale pedopornografico, che è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

In base al nuovo paragrafo 7, le condotte sopra descritte sono considerate **giustificate**, in particolare, quando sono tenute da **un'organizzazione stabilita** in uno **Stato membro**, che agisce nell'**interesse pubblico** contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le **condizioni** previste dall'**autorizzazione**. Tra tali condizioni può figurare l'obbligo che le organizzazioni in questione abbiano la necessaria **esperienza** e **indipendenza**, che sussistano adeguati meccanismi di **rendicontazione** e **sorveglianza** per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino **canali di comunicazione sicuri** per svolgere le azioni autorizzate.

Con riferimento a tale ultima disposizione, nella citata relazione, il Governo sottolinea che autorizzare *tout court* la **trattazione** eventuale del materiale CSAM, anche su segnalazione dei cittadini, nonché la **raccolta** e l'**analisi**, sostanzialmente consente lo svolgimento di **attività direttamente riconducibili alle competenze di polizia** sia in senso di prevenzione che di contrasto dei fenomeni. A tal proposito, il Governo mette in evidenza che nell'ordinamento italiano la previsione di una **eccezione di non punibilità** è prevista solo per

le **attività sotto copertura** di cui all'art. 14 della L.269/98, con **autorizzazione dell'autorità giudiziaria**. Infine, pur riconoscendo il ruolo essenziale nella protezione dei minori delle O.N.G., ancor più in linea rispetto allo strumento della direttiva, il Governo ritiene utile l'adozione di una **formula** che, in **modo ampio**, rimetta alla **decisione dei singoli Stati membri** la **definizione** delle modalità di **coinvolgimento** dei soggetti del **III Settore**.

Da ultimo, il nuovo paragrafo 8 dell'articolo 5 obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le **autorizzazioni** rilasciate a un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro i descritti reati concernenti il materiale pedopornografico (limitatamente a quelli che possono essere giustificati in base al citato paragrafo 7) consentano tutte le **attività seguenti** o alcune di esse:

- **ricevere** e **analizzare** segnalazioni di presunto materiale pedopornografico presentate loro dalle vittime, da utenti *online* o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;
- **riferire** prontamente il **contenuto illegale** segnalato all'autorità di contrasto competente dello Stato membro in cui è ospitato il materiale;
- **collaborare** con **organizzazioni** che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e che sono autorizzate a ricevere segnalazioni di presunto materiale pedopornografico conformemente alla lettera a) nello Stato membro o nel paese terzo in cui il materiale è ospitato;
- **ispezionare** il **materiale accessibile** al pubblico nei servizi di *hosting* per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico, sulla base delle segnalazioni di presunto materiale pedopornografico di cui alla lettera a) o su richiesta di una vittima.

Le modifiche all'articolo 6 stabiliscono che tutte le **forme di adescamento online**, compreso quello mirato a commettere reati di abuso e sfruttamento sessuale di minori in un contesto *online*, siano configurate come reato negli Stati membri, mantenendo il livello sanzionatorio di **un anno** nei casi semplici e di **due anni** se è fatto uso di coercizione, forza o minacce (paragrafo 1).

Il paragrafo 2 punisce con una pena detentiva massima di almeno **6 mesi** (un anno se è fatto uso di coercizione, forza o minacce) il **tentativo** per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di **commettere i reati di materiale pedopornografico** più lievi, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico.

Il paragrafo 3, infine, obbliga gli Stati membri a punire con una pena detentiva massima di almeno **sei mesi** (un anno in caso di uso di coercizione, forza e minacce) il **tentativo** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di sfruttamento sessuale da parte di un adulto il quale **induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali** su minori e allo **sfruttamento** di minori a fini di **prostituzione**.

Il nuovo articolo 7 obbliga gli Stati membri a punire con una pena detentiva massima di **almeno tre anni** l'**adescamento a fini di abuso sessuale**, intesa come la **promessa intenzionale** o la **dazione di denaro**, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere: i reati di abuso sessuale che prevedano la commissione di atti sessuali su un minore, la costrizione del minore a commetterli con un terzo, e le condotte concernenti gli atti di penetrazione sopra descritti ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 3, nonché l'induzione e la costrizione alla partecipazione a **spettacoli** di abusi sessuali su minori e la **produzione** di materiale pedopornografico.

Il nuovo articolo 8 configura come reato la **gestione** di un **servizio online** al fine di consentire o incoraggiare la commissione dei reati disciplinati dalla direttiva. Gli Stati membri devono prevedere per questa fattispecie una pena detentiva massima di **almeno un anno**.

L'articolo 9 riproduce sostanzialmente immutate le regole vigenti su **istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo**.

Atti sessuali consensuali tra coetanei

Con il nuovo articolo 10, la proposta intende chiarire l'attuale regime sugli **atti sessuali consensuali** tra **coetanei** (previsto dall'articolo 8 della direttiva vigente) per i quali è lasciata agli Stati membri una **sfera di discrezionalità**, sempre che siano rispettate, a seconda dei casi, una serie di condizioni quali, ad esempio, la **non sussistenza di abusi** e di **dazione** di somme di denaro o di altri vantaggi, o ancora l'uso **esclusivamente privato** di materiale pedopornografico. In base al paragrafo 4 rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se la fattispecie di **adescamento** di minori per scopi sessuali si applichi a **proposte, conversazioni, contatti o scambi** tra **coetanei**.

Ai sensi del paragrafo 5, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia **acconsentito** a compiere un atto soltanto se il consenso è stato **espreso volontariamente**, quale **libera manifestazione** della sua **volontà**, valutata tenendo conto della situazione e del contesto. La norma precisa che il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, e che l'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del **silenzio** del minore, dell'**assenza di resistenza** verbale o fisica o del suo comportamento passato. Infine, si precisa che la **condivisione consensuale** di **immagini** o **video intimi** non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video.

La Commissione europea afferma che tale articolo, in sostanza, mira a chiarire talune ambiguità della vigente direttiva, tra l'altro, garantendo che la non configurazione come reato degli atti sessuali consensuali sia correttamente intesa come applicabile solo al **materiale prodotto e detenuto** tra **minori** o **coetanei** e non tra un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale e **un adulto di qualsiasi età**.

Circostanze aggravanti

L'articolo 11 riproduce, con talune varianti, il regime attuale in materia di **circostanze aggravanti** riconducibili, tra l'altro, allo stato di particolare **vulnerabilità** della vittima, alla qualità di **familiare** o **convivente** dell'autore del reato, alla partecipazione al reato di **più persone riunite**, alla commissione del reato nel contesto di una **organizzazione criminale**, e al ricorso alla **violenza grave** o all'aver causato un **grave pregiudizio** al minore. Si delineano, tuttavia, **ulteriori** circostanze aggravanti in cui:

- il reato è stato **reiterato**;
- il reato è stato commesso con l'uso di **un'arma** o con la minaccia di usare un'arma; oppure
- il reato è stato commesso inducendo la vittima ad assumere o utilizzare **droghe, alcolici** o altre sostanze inebrianti o a subirne l'effetto.

Informazioni sui precedenti

Con l'articolo 12, al fine di evitare il **rischio** che gli autori dei reati riescano a **avvicinarsi** nuovamente a minori, è introdotto l'**obbligo**, per i **datori di lavoro** che assumono personale per attività professionali e di volontariato che comportano uno stretto contatto con i minori o per le **organizzazioni** che agiscono nell'**interesse pubblico** contro gli abusi sessuali sui minori, di **richiedere informazioni** sui **precedenti penali** delle persone da assumere.

La norma **obbliga** inoltre gli **Stati membri** a fornire, in risposta a tali richieste, **informazioni** il più possibile complete sull'esistenza di precedenti penali, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (**ECRIS**) e qualsiasi altra fonte pertinente.

Si ricorda che **ECRIS** è l'acronimo di *European Criminal Record Information System*, il sistema informativo del Casellario giudiziale europeo che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti.

Responsabilità delle persone giuridiche

L'articolo 13 disciplina il regime della **responsabilità** delle **persone giuridiche**, che resta sostanzialmente invariato rispetto al diritto vigente, mentre l'articolo 14, concernente il relativo **apparato sanzionatorio**, viene parzialmente modificato, in particolare, ampliando l'elenco di possibili sanzioni con un esplicito riferimento **all'esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici**, comprese procedure di **gara, sovvenzioni concessioni** (paragrafo 1, lettera b), nonché stabilendo un **metodo di calcolo** armonizzato per determinare le **sanzioni pecuniarie minime**.

In particolare, ai sensi del nuovo paragrafo 2, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili delle fattispecie penali previste dalla direttiva, i reati puniti con una pena detentiva massima di **almeno due anni** per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo **non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale** della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Il nuovo paragrafo 3 prevede, invece, che per i reati puniti con una pena detentiva massima di **almeno tre anni** per le persone fisiche siano previste, per le **persone giuridiche** ritenute **responsabili**, sanzioni pecuniarie il cui livello massimo **non sia inferiore al 5 % del fatturato globale totale** della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Non perseguibilità delle vittime

Le modifiche introdotte con l'articolo 15 completano e chiariscono le **situazioni** in cui gli Stati membri sono **autorizzati a non perseguire né imporre sanzioni alle vittime minorenni** di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che siano state **costrette a compiere**, ivi comprese le attività di distribuzione, offerta, fornitura o messa a disposizione di materiale pedopornografico. In base al considerando corrispondente, il termine "**costretto**" dovrebbe contemplare anche le situazioni in cui il minore venga **adescato senza forza o coercizione**.

Prescrizione

Le modifiche al regime vigente previste dell'articolo 16, paragrafo 2, mirano a garantire che i termini di **prescrizione** non possano iniziare a **decorrere prima** che la vittima abbia raggiunto **la maggiore età**, nonché a stabilire **norme minime** di prescrizione per consentire effettivamente alla vittima l'esercizio del diritto fondamentale alla giustizia.

Si ricorda che il corrispondente articolo 15, paragrafo 2, della direttiva vigente reca una formulazione più **generica**, obbligando gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare che i reati in essa disciplinati possano essere perseguiti per un **congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età**, in misura **proporzionata** alla gravità del **reato** in questione.

Nella relazione introduttiva alla proposta si motiva la decisione indicando una serie di ricerche che hanno dimostrato come le vittime di abuso e sfruttamento sessuale su minori spesso siano **incapaci di denunciare il reato** anche per diversi **decenni dopo** l'accaduto. La Commissione sottolinea, inoltre, che attualmente i **termini di prescrizione variano** notevolmente da uno Stato membro all'altro: alcuni li hanno del tutto **aboliti** per i reati previsti o per la maggior parte dei reati contemplati dalla direttiva; altri prevedono **termini di prescrizione molto brevi**, che scadono prima che la vittima abbia raggiunto i **40 anni di età** per tutti o per la maggior parte dei reati contemplati dalla direttiva; altri ancora prevedono termini di prescrizione che scadono **dopo che la vittima abbia raggiunto i 40 anni di età** per tutti o per la maggior parte dei reati contemplati dalla direttiva. Secondo la Commissione tali differenze tra gli Stati membri determinano una **disparità di accesso** alla giustizia per le vittime nell'UE, lasciando agli autori dei reati la possibilità di **approfittare** delle lacune del sistema, potendo sfuggire all'azione penale **trasferendosi** in un luogo in cui i **termini di prescrizione sono più brevi** e, pertanto, **già scaduti**.

In base alla disciplina proposta i termini di prescrizione sono:

- **almeno 20 anni** per i reati punibili con una pena detentiva massima di **almeno tre anni** (partendo dalla maggiore età ciò significa che il termine di prescrizione non scadrebbe prima che la vittima abbia compiuto **almeno 38 anni**);

- **almeno 25 anni** per i reati punibili con una pena detentiva massima di **almeno cinque anni** (partendo dalla maggiore età, ciò significa che il termine di prescrizione non scadrebbe prima che la vittima abbia compiuto **almeno 43 anni**);
- **almeno 30 anni** per i reati punibili con una pena detentiva massima di **almeno otto anni** (partendo dalla maggiore età, ciò significa che il termine di prescrizione non scadrebbe prima che la vittima abbia compiuto **almeno 48 anni**).

Capacità investigative, obblighi di segnalazione e canali per le denunce

Le modifiche di cui ai paragrafi 3-5 dell'articolo 16 mirano a rafforzare le capacità **investigative** e di **contrasto** ai reati previsti dalla direttiva. In particolare, il nuovo paragrafo 4 obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le **persone**, le **unità** o i **servizi incaricati** delle **indagini** e dell'**azione penale** per i reati previsti dalla direttiva dispongano di personale, competenze e strumenti investigativi efficaci e sufficienti per indagare e perseguire i reati in questione, compresi quelli commessi per mezzo di **tecnologie** dell'**informazione** e della **comunicazione**, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. La disposizione precisa che, ove opportuno, tra tali strumenti devono figurare anche quelli investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre **indagini sotto copertura**.

Nella citata relazione, il Governo, sottolineando l'importanza dell'articolo 16, paragrafo 4, ritiene che, in ragione del costante **avanzamento tecnologico**, la futura disciplina dovrebbe prevedere **fondi dedicati** per l'utilizzo di **tecniche investigative** all'**avanguardia** idonee a contrastare i reati di pedopornografia. L'Esecutivo propone, infine, di valutare l'opportunità di aggiungere, sia alla disposizione sia al rispettivo considerando, una clausola, per cui gli **agenti sotto copertura** abbiano **prerogative comuni** negli Stati dell'UE, includendo la possibilità di utilizzare **fondi per l'acquisto simulato di materiale CSAM**, al fine di facilitare la condivisione degli elementi acquisiti con i collaterali esteri.

L'articolo 17 modifica la disciplina sulla **segnalazione** di **sospetto abuso** o **sfruttamento sessuale** di **minore** introducendo, con i **nuovi paragrafi 3, 4 e 5** un regime di **obbligo** di segnalazione per professionisti che lavorano a stretto contatto con minori.

In particolare, in base a tale regime:

- i **professionisti** che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della **protezione**, dell'**istruzione** e della **cura** e dell'**assistenza sanitaria** dei minori sono tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno **ragionevole motivo** di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla direttiva (paragrafo 3);
- sono **esonerati** da tale obbligo i professionisti che lavorano nei settori **sanitari** nel contesto di **programmi** destinati a **persone condannate** per un **reato** punito conformemente alla direttiva o a persone che **temono di poter commettere** un reato punibile conformemente alla stessa (paragrafo 4);
- gli Stati membri, sostenuti dal Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori una volta istituito, devono pubblicare **linee guida** ad uso delle persone obbligate alla segnalazione, che indichino come **accertare** se un reato punibile conformemente alla presente direttiva **sia stato commesso** o **stia per essere commesso**, e **come riferirlo** alle autorità competenti; tali linee guida spiegano anche come affrontare le esigenze specifiche delle vittime (paragrafo 5).

Il nuovo articolo 18 integra i diritti delle vittime già previsti dalla citata direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, con particolare riguardo alla **segnalazione dei reati**, al fine di garantire la disponibilità di **canali di denuncia facilmente accessibili e a misura di minore**.

In particolare, occorre che le procedure di denuncia siano **sicure, riservate e a misura di minore** e usino un **linguaggio consono** al minore in funzione della sua età e maturità, e che **non siano subordinate al consenso dei genitori** (paragrafo 2). Inoltre, le autorità competenti che entrano in contatto con le vittime che denunciano reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori **non possono trasferire dati personali** relativi allo status della vittima in materia di soggiorno alle autorità competenti per la **migrazione**, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione della vittima (paragrafo 3).

Giurisdizione e coordinamento dell'azione penale

L'articolo 19 riproduce, con i necessari adattamenti, in materia di **giurisdizione e coordinamento dell'azione penale**, quanto già contenuto nell'articolo 16 della vigente direttiva, aggiungendo tuttavia la disposizione in base alla quale se un reato contemplato dalla direttiva rientra nella **giurisdizione di più Stati membri**, questi **collaborano** per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale; la proposta prevede altresì che, se del caso (e conformemente alla [decisione quadro 2009/948/GAI](#), sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali), la questione di giurisdizione sia deferita a **Eurojust**.

Assistenza, protezione e risarcimento delle vittime

L'articolo 20 non prevede modifiche sostanziali alle **disposizioni generali** sulle misure di **assistenza, sostegno e protezione** delle vittime minorenni. Tuttavia con le modifiche di cui all'articolo 21 si intende comunque rafforzare l'**assistenza** e il **sostegno** alle vittime. In particolare, i nuovi paragrafi 2, 3 e 4 di tale articolo prevedono che:

- alla vittima siano erogate **cure mediche** e un sostegno **emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo** coordinati e **consoni all'età** e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale;
- qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore sia collocato in via prioritaria **insieme ad altri familiari**, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza.
- le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva abbiano accesso ai **centri di assistenza** stabiliti ai sensi della citata normativa sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Il nuovo paragrafo 9 conferisce al Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori, una volta istituito, il compito di **sostenere proattivamente** le azioni di **assistenza** adottate dagli Stati membri, definendo una lista delle eventuali misure di sostegno.

L'elenco include l'invito a condividere le informazioni sull'assistenza ai minori vittime di reato, la raccolta di propria iniziativa di informazioni su misure e programmi su tale assistenza, l'agevolazione dello scambio delle migliori pratiche e della preparazione delle linee guida in materia di assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali.

Da ultimo, il paragrafo 10 obbliga gli Stati membri, sostenuti dal Centro, a pubblicare le **linee guida** a uso dei professionisti nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali sulla fornitura di sostegno adeguato ai minori vittime di abuso o sfruttamento sessuale, in cui si indichi anche come indirizzare le vittime ai servizi di assistenza competenti e si chiariscano i ruoli e le responsabilità. Tali linee guida devono spiegare anche come affrontare le esigenze specifiche delle vittime.

L'articolo 22 modifica l'attuale regime sulla **tutela** delle **vittime minorenni** nelle **indagini** e nei **procedimenti penali**, nella parte in cui aggiunge la disposizione in base alla quale gli **esami medici** della vittima minorenne ai fini del procedimento penale siano il più possibile **limitati** ed eseguiti da **professionisti appositamente formati**, nonché laddove impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché, qualora sia necessaria la **partecipazione** di un **minore** a procedimenti penali relativi ai reati previsti dalla direttiva, il **giudice tenga conto dell'età** e della maturità del minore nell'ambito di tali procedimenti.

L'articolo 23 introduce un nuovo regime del **diritto al risarcimento** delle **vittime dei reati** previsti dalla direttiva. Il paragrafo 1, da un lato, attribuisce a tali vittime il diritto ad essere risarcite per **qualsiasi danno subito**; dall'altro, considera passibili di richiesta di risarcimento le **persone fisiche** autori di tali reati, le **persone giuridiche** responsabili degli stessi e, ove opportuno, i **sistemi nazionali di risarcimento delle vittime**.

In base al paragrafo 2, le vittime sono autorizzate a chiedere un risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali e civili per i danni ad esse causati per un **congruo periodo di tempo dopo avere raggiunto la maggiore età**, in misura **proporzionata alla gravità del reato**.

Nello specifico, la proposta stabilisce i periodi minimi per la prescrizione di tale diritto:

- **almeno 20 anni** dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di **almeno tre anni**;
- **almeno 25 anni** dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di **almeno cinque anni**;
- **almeno 30 anni** dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di **almeno otto anni** (paragrafo 3).

Il paragrafo 4 prevede infine che, per garantire un **risarcimento sufficiente** alle vittime dei reati, siano tenuti in considerazione tutti gli elementi pertinenti, tra i quali:

- eventuali **dolori o sofferenze** fisici o mentali, compresi dolori e sofferenze connessi alla **circolazione online** di **materiale pedopornografico** riguardante la vittima in questione;
- il costo delle **cure necessarie** per il recupero da tali dolori e sofferenze, comprese le spese concernenti la **salute mentale e fisica**, i costi delle cure e le spese di **viaggio** eventualmente sostenute per accedere a tali cure;
- eventuali **perdite di reddito causate** dal reato.

Il nuovo articolo 24 obbliga gli Stati membri ad istituire **autorità nazionali o soggetti equivalenti** incaricati delle attività seguenti:

1. agevolare e, se necessario, **coordinare** le azioni di **prevenzione e assistenza** alle vittime a livello nazionale;
2. valutare le **tendenze** in materia di abuso sessuale sui minori, *online* e *offline*;
3. valutare i risultati di **programmi** e misure di **prevenzione** e di **programmi** e misure di **assistenza e sostegno** alle vittime, anche raccogliendo **dati statistici** in stretta cooperazione con organizzazioni della società civile attive in questo campo;
4. riferire a proposito di tali tendenze, risultati e dati statistici.

La norma precisa che le autorità nazionali devono adempiere agli **obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione** previsti dalla direttiva.

Coordinamento e cooperazione tra agenzie

Il nuovo articolo 25 obbliga gli Stati membri a istituire i **meccanismi necessari** per garantire un **coordinamento** e una **cooperazione** tra più agenzie e attori a **livello nazionale** che riuniscano tutti i **portatori di interessi** coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione di misure volte a prevenire e combattere l'abuso sessuale sui minori, sia *online* che *offline*. Tali meccanismi

devono assicurare anche un coordinamento e una cooperazione efficaci con il **Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori** e la **Commissione**.

Prevenzione

L'articolo 26 aggiorna solo il titolo (Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo) della vigente disposizione, in base alla terminologia raccomandata nelle *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*.

L'articolo 27, da un lato, chiarisce che i **programmi di prevenzione** e le **misure di intervento** efficaci per le persone che temono di commettere i reati previsti dalla direttiva devono essere **appositamente destinati** a tale gruppo di persone alle quali gli Stati membri devono garantire l'accesso; dall'altro, con il nuovo paragrafo 2, introduce l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché tali programmi o misure siano **accessibili senza indebite restrizioni** in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria.

L'articolo 28, paragrafo 1, modifica il regime generale in materia di **prevenzione** (articolo 23 della direttiva vigente) volte a chiarire quali tipologie di programmi di prevenzione possono essere considerati adatti a scongiurare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori.

La disposizione indica, tra, l'altro, come esempi nel settore dell'istruzione e della formazione: campagne di **informazione** e **sensibilizzazione** sulle **conseguenze**, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'**illegalità** di tali atti e sulla **possibilità** offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad **appositi programmi** o **misure d'intervento efficaci**.

Il medesimo articolo impone, al paragrafo 3, agli Stati membri di promuovere una formazione regolare non solo per i **funzionari** che potrebbero entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale (già contemplati nella normativa vigente), ma anche per i **giudici** e **altri professionisti del settore**, al fine di garantire una giustizia a misura di minore. L'articolo obbliga infine gli Stati membri a lavorare alla **prevenzione** dell'abuso sessuale sui minori sia **online** che **offline**, nonché ad adottare programmi di prevenzione specifici destinati ai minori in strutture di comunità, data la loro particolare vulnerabilità.

Al riguardo, il considerando (46) della disciplina, come modificato dalla proposta, chiarisce che gli **operatori** che potrebbero entrare in **contatto** con le **vittime minorenni** di abuso e sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente **preparati a individuare** tali vittime e a occuparsene. Il considerando precisa che per garantire una **giustizia a misura di minore** nell'intero corso dell'indagine e dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori tale formazione dovrebbe essere promossa per i membri delle **categorie seguenti** che potrebbero entrare in contatto con le vittime minorenni: **funzionari di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell'infanzia e personale sanitario, professionisti nel settore dell'istruzione**, compresa l'**educazione** e cura della **prima infanzia, servizi sociali**, fornitori di servizi di **assistenza** alle vittime e servizi di **giustizia riparativa**, ma **potrebbe anche estendersi** ad altri gruppi di persone che potrebbero entrare in contatto con vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale durante il loro lavoro.

In riferimento a tale considerando, il Governo, nella citata relazione propone di valutare l'inserimento di **programmi specifici di protezione e supporto psicologico** per il personale delle **forze di polizia** per la riduzione del rischio di **vittimizzazione secondaria e burnout**

professionale per la reiterata esposizione a materiale ad alto impatto emotivo e con vittime minorenni di traumi complessi.

In base al nuovo paragrafo 4, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per rafforzare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese **scuole, ospedali**, servizi di **assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose**. L'articolo elenca una serie di misure:

- apposite **attività di formazione** e sensibilizzazione per il personale che lavora in tali strutture;
- apposite **linee guida**, protocolli interni e norme per individuare le **buone pratiche**, come l'istituzione di **meccanismi di sorveglianza e rendicontazione** per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;
- la creazione di **spazi sicuri**, gestiti da personale appositamente incaricato e adeguatamente formato, in cui minori, genitori, prestatori di assistenza e membri della comunità possano **segnalare comportamenti inappropriati**.

Tali misure devono prestare particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con **disabilità mentali o fisiche**.

Da ultimo, il nuovo paragrafo 5 descrive le modalità con le quali il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori deve **sostenere** proattivamente le misure di prevenzione adottate dagli Stati membri.

L'articolo 29 riproduce sostanzialmente l'attuale disposizione relativa ai **programmi** e alle **misure** di intervento su **base volontaria** durante o dopo il procedimento penale, volti, tra l'altro, a prevenire o ridurre al minimo il rischio di **recidiva** per i reati sessuali a danno di minori, e a **sottoporre** persone soggette a procedimento o condannate a una **valutazione del pericolo** che rappresentano e dei possibili rischi di **reiterazione**.

Altre misure

L'articolo 30 lascia immutate le attuali **misure** contro i **siti web** che contengono o diffondono materiale pedopornografico.

Il nuovo articolo 31 obbliga gli Stati membri a **raccogliere** periodicamente **statistiche** sui reati contemplati dalla direttiva secondo una metodologia comune sviluppata in cooperazione con il citato Centro dell'UE, a condividere tali statistiche con il medesimo organismo e la Commissione, e a metterle a disposizione del pubblico.

Tali dati in linea di massima includono il **numero delle vittime** dei reati previsti dalla direttiva, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi 5 anni e nel corso della loro vita; il **numero di persone perseguite e condannate** per tali reati; i **risultati** delle iniziative di **prevenzione**. Inoltre, in base al paragrafo 5 dell'articolo 31 il Centro dell'UE assiste gli Stati membri nella raccolta dei dati, anche promuovendo la definizione di **norme comuni volontarie** per il conteggio delle unità, le regole di conteggio, le disaggregazioni comuni, i formati di segnalazione e la classificazione dei reati.

Infine, si ricorda che, ai sensi del paragrafo 7 del medesimo articolo, gli Stati membri devono sostenere la **ricerca** sulle **cause profonde**, gli **effetti**, l'**incidenza**, le misure efficaci di **prevenzione**, le misure efficaci di **assistenza** alle vittime e le **percentuali** di **condanna** per i reati.

Con l'articolo 32 la nuova disciplina sostituisce l'attuale prescrizione concernente la relazione di valutazione della normativa predisposta dalla Commissione. In base al nuovo regime, **entro cinque anni** dall'entrata in applicazione e, **successivamente, ogni cinque anni**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'**applicazione** della direttiva negli Stati membri e, se del caso, propone **modifiche**.

Le modifiche apportate con l'articolo 33 chiariscono le disposizioni che devono essere **receptite** dagli Stati membri, e cioè quelle che sono state **modificate** rispetto alla direttiva 2011/93/UE.

Il nuovo articolo 34 abroga la direttiva 2011/93/UE e chiarisce gli **obblighi di recepimento** della direttiva proposta rispetto alla precedente normativa direttiva 2011/93/UE.

L'articolo 35 stabilisce le **date di entrata** in vigore della direttiva.

Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

Base giuridica

La Commissione individua la **base giuridica** della proposta negli articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che hanno già costituito il fondamento della direttiva 2011/93/UE, di cui si opera una rifusione. Le due disposizioni consentono al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire, mediante **direttive**, le **norme minime** necessarie per facilitare il **riconoscimento reciproco** delle **sentenze** e delle **decisioni** giudiziarie e la **cooperazione di polizia** e giudiziaria nelle **materie penali** aventi dimensione transnazionale, nonché, rispettivamente, norme minime sulla **definizione dei reati** e delle **sanzioni** nell'ambito dello sfruttamento sessuale dei minori.

Sussidiarietà

La proposta è accompagnata da una "*Subsidiarity Grid*" (**Griglia di Sussidiarietà**) volta a giustificare la **necessità** e il **valore aggiunto** dell'azione legislativa a livello UE, integrando le argomentazioni contenute nella relazione introduttiva e nella valutazione di impatto.

La Commissione sottolinea che la **natura transfrontaliera** dei **reati di abuso** e di **sfruttamento sessuale** dei minori, già idonea a giustificare l'adozione della direttiva originaria, è diventata nell'ultimo decennio ancora più evidente, a causa della crescente prevalenza dell'**uso delle tecnologie online**, in grado di consentire, facilitare e amplificare l'impatto di tali reati. Secondo la Commissione, ai fini dell'efficace persecuzione degli autori del reato e della protezione delle vittime in tutta l'Unione sono, inoltre, necessari **standard minimi comuni** sulla definizione dei reati e sui livelli delle sanzioni, raggiungibili solo tramite un intervento dell'Unione.

La Commissione aggiunge che se, da un lato, gli abusi sessuali sui minori si verificano frequentemente in un contesto di **vicinanza** al bambino, perpetrati da persone appartenenti alla sua **cerchia di fiducia**, dall'altro, da decenni si assiste ad una crescita di fenomeni quali i **molestatori sessuali itineranti**, che attraversano i confini per prendere contatto con i minori, o come la diffusione **online** di materiale pedopornografico. La Commissione ricorda a tal proposito il significativo aumento degli adescamenti **online** e degli abusi sessuali a distanza sui minori durante la **pandemia** da COVID 19.

Di fronte ai fenomeni dei **molestatori sessuali itineranti** e degli **abusi online**, e in assenza di un quadro giuridico comune, la Commissione ritiene gli Stati membri non sarebbero in grado di: (i) **prevenire** efficacemente la commissione di reati di abuso sessuale su minori nei **rispettivi territori**; (ii) **indagare** e **perseguire** i reati di abuso sessuale su minori su **scala transfrontaliera**; (iii) individuare le **vittime** e fornire loro **adeguata assistenza**. In tal senso ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, in virtù del quale nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione **interviene** soltanto se e in quanto gli **obiettivi** dell'azione prevista **non possono essere conseguiti** in misura sufficiente **dagli Stati membri**, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere **conseguiti meglio** a livello di **Unione**.

Consultazioni di portatori di interessi

Secondo la Griglia, la proposta rispetta i requisiti stabiliti dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, con particolare riferimento alla necessità di effettuare un'**ampia consultazione** prima della presentazione dell'atto (cfr. l'apposito paragrafo del presente dossier).

Proporzionalità

La Commissione sottolinea come le **modifiche** apportate alla direttiva nell'ambito della proposta siano limitate e mirate al fine di colmare le principali **carenze** individuate nell'attuazione e nella valutazione della normativa vigente. Secondo la valutazione d'impatto, le **modifiche** proposte si limiterebbero agli **aspetti** che gli Stati membri **non possono conseguire** in modo soddisfacente da soli. In particolare, per conseguire l'obiettivo di contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori a livello transfrontaliero la Commissione ritiene necessario adattare le **definizioni** di reato a livello dell'UE, mentre per quanto riguarda la prevenzione, l'assistenza alle vittime, le indagini e l'azione penale, le modifiche risponderebbero a **lacune e problemi specifici** che la Commissione ha rilevato durante il monitoraggio nell'ultimo decennio dell'attuazione della direttiva 2011/93.

La Commissione precisa che qualsiasi ulteriore **onere amministrativo** che potrebbe derivare da tale aggiornamento è considerato **proporzionato** alla luce dei **benefici a lungo termine**, anche in termini di **costi**, connessi alla prevenzione e all'individuazione rapida di questi tipi di reati per le vittime e la società in generale. In particolare, il ruolo di sostegno del Centro dell'UE nella prevenzione e nell'assistenza alle vittime ridurrebbe al minimo tali oneri amministrativi. In base a tali argomenti la Commissione considera la proposta tarata su quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati.

Valutazione di impatto della Commissione europea

La valutazione d'impatto condotta dalla Commissione europea ha esaminato **tre opzioni strategiche**, volte a far fronte ai fattori all'origine dei problemi che si riscontrano nel contrasto agli abusi e allo sfruttamento sessuali sui minori:

- **opzione A: adeguamenti legislativi mirati** per chiarire le ambiguità del quadro attuale, garantire la coerenza con i nuovi strumenti e migliorare la quantità e la qualità delle informazioni disponibili;
- **opzione B:** opzione A, con l'aggiunta di modifiche legislative delle **definizioni dei reati** per tener conto degli sviluppi tecnologici attuali e previsti;
- **opzione C:** opzione B, con l'aggiunta di modifiche legislative per garantire una maggiore efficacia nella **prevenzione**, nell'**assistenza** alle vittime, nelle **indagini** e nell'**azione penale**, tenendo conto della dimensione transfrontaliera del fenomeno.

Sulla base della valutazione degli effetti sociali ed economici, dell'efficacia e dell'efficienza, la Commissione **ha scelto l'opzione C**, ritenendo che, con un **ventaglio più ampio** di misure strategiche, dalla prevenzione all'azione penale e all'assistenza alle vittime, tale opzione risolverebbe sia le **ambiguità** e le **carenze** iniziali individuate nella direttiva, sia la necessità di **aggiornarla** per adeguarsi alle tendenze nuove ed emergenti, garantendo nel contempo una **cooperazione transfrontaliera** più efficace. Secondo la Commissione, l'opzione C razionalizzerebbe ulteriormente le norme nazionali in materia di indagini e azione penale per garantire, tra l'altro, il pieno utilizzo degli strumenti esistenti volti a impedire agli autori di reati sessuali di commettere reati all'estero e la disponibilità di **metodi investigativi efficaci** in tutti gli Stati membri. Tale opzione, infine, specificherebbe meglio l'azione di prevenzione e gli obblighi di assistenza alle vittime e migliorerebbe il **coordinamento** tra gli Stati membri, anche attraverso

il lavoro di una **rete** di autorità nazionali e il ricorso al **Centro dell'UE di prevenzione e lotta** contro l'abuso sessuale su minori.

Circa la valutazione del rapporto costi-benefici, la Commissione sottolinea che i **costi** sono principalmente **a carico** delle **amministrazioni** degli Stati membri. Aggiunge che per gli Stati membri l'opzione prescelta comporterebbe comunque un **onere limitato, compensato** dall'impatto positivo delle misure in termini di prevenzione, repressione e protezione delle vittime, e che l'opzione prescelta consiste principalmente nel rafforzare e ampliare le **disposizioni esistenti** piuttosto che nel creare **nuovi obblighi**. Secondo la Commissione, da un lato, alcuni Stati membri hanno già messo in atto misure per ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di diritto penale in linea con le nuove proposte e hanno introdotto ulteriori misure investigative, il che ridurrà l'onere normativo a loro carico; dall'altro, l'obbligo di istituire un'autorità nazionale di coordinamento creerebbe un onere normativo e amministrativo limitato per gli Stati membri che non dispongono ancora di un sistema di questo tipo.

La Commissione prevede, in particolare, **quattro tipi di impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali**, ritenuti di portata limitata:

- l'amministrazione dovrebbe investire **risorse** per apportare le modifiche necessarie al **quadro legislativo** nazionale;
- la predisposizione di un **maggior numero di misure investigative** dovrebbe aumentare il numero di casi che possono essere oggetto di indagine e, di conseguenza, le risorse richieste; d'altro canto secondo la Commissione ciò aumenterebbe probabilmente l'efficienza e l'efficacia delle indagini, **riducendo** così il **carico** di lavoro complessivo delle autorità di contrasto;
- la creazione e il mantenimento di **autorità nazionali** incaricate di coordinare la lotta contro gli abusi sessuali sui minori **inciderebbe** in modo continuativo sui bilanci nazionali degli Stati membri in cui tali funzioni non esistono ancora;
- la proposta raccolta di **dati statistici** potrebbe andare oltre quanto già disponibile a livello nazionale, ma secondo la Commissione sarebbe comunque in linea con le disposizioni già adottate in virtù del [regolamento \(UE\) 2021/1232](#) relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori.

Non è invece prevista alcuna incidenza diretta né indiretta sulle PMI e sulla competitività.

A fronte dei citati costi amministrativi la nuova disciplina, secondo la Commissione europea, dovrebbe però apportare anche benefici significativi poiché permetterebbe di **limitare i costi sociali** associati all'abuso sessuale sui minori, generando in particolare **risparmi** per quanto riguarda:

- i. gli **autori** e le **vittime** del reato (ad esempio, impedendo che il reato sia commesso e risparmiando così i costi del procedimento penale e dell'assistenza alle vittime a breve e lungo termine);
- ii. la **società in generale** (ad esempio, evitando le perdite di produttività legate all'abuso sessuale sui minori e ai traumi che ne derivano).

Infine, la Commissione prevede un impatto positivo dell'iniziativa sui **diritti fondamentali dei minori**, compreso il loro diritto alla **salute fisica e mentale** e il diritto alla **protezione** e alle **cure necessarie** per il loro benessere, nonché sui diritti degli adulti sopravvissuti ad abusi sessuali commessi quando erano minori, migliorando il risarcimento, l'assistenza e il sostegno alle vittime.

Valutazione del Governo

Fatte salve le osservazioni specifiche di cui si è dato conto nell'illustrazione dell'articolato, la relazione elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 valuta la proposta **conforme** ai principi di **attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità**, ed esprime un giudizio positivo sulle **finalità generali** della nuova disciplina.

Con particolare riguardo all'**impatto finanziario** del nuovo regime, il Governo ritiene che potrebbe essere richiesta una spesa per la **formazione regolare** dei **funzionari di polizia, i giudici e i professionisti del settore** che si occupano dei reati di abuso sui minori.

Circa gli **effetti sull'ordinamento nazionale**, l'Esecutivo sottolinea, infine, che la proposta potrebbe richiedere l'**adeguamento** di alcune disposizioni del **codice penale** e di **procedura penale**, sulle quali occorrerà rimettersi alla valutazione del Ministero della Giustizia, individuato come amministrazione a competenza prevalente.

Da ultimo, la relazione mette in evidenza che saranno **da valutare** in relazione ai futuri sviluppi negoziali gli **effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**.

L'impatto sull'ordinamento nazionale (a cura del Servizio Studi)

Il quadro normativo relativo all'abuso di minori comprende numerosi delitti, inseriti nel codice penale a partire dalla fine degli anni '90 (in particolare con l'approvazione delle leggi n. 66 del 1996 e n. 269 del 1998).

L'art. 600-*bis* c.p. (**Prostituzione minorile**) punisce con la reclusione da 6 a 12 anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro il reclutamento e l'induzione di un minore alla prostituzione, nonché il favoreggiamento, lo sfruttamento, la gestione, l'organizzazione o il controllo della prostituzione minorile. È inoltre punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro il compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di un corrispettivo, anche solo promesso.

L'art. 600-*ter* c.p. definisce **pornografia minorile** ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Il medesimo articolo punisce quindi le seguenti condotte:

- realizzazione di **spettacoli o esibizioni pornografici** e **produzione di materiale pornografico** con minori, reclutamento o induzione di minori a partecipare a tali spettacoli o esibizioni ovvero il ricavo di un profitto, **commercio di materiale pornografico** con minori (reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 24.000 a 240.000 euro);
- **diffusione**, distribuzione, divulgazione e **pubblicizzazione** con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, **di materiale pedopornografico**, nonché **di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori** (reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 2.582 a 51.645 euro; la pena è aumentata fino a due terzi se il materiale è di ingente quantità);
- **cessione, anche gratuita, di materiale pedopornografico** (reclusione fino a 3 anni e con la multa da 1.549 a 5.164 euro; la pena è aumentata fino a due terzi se il materiale è di ingente quantità);
- il fatto di **assistere a spettacoli o esibizioni pornografici con minori** (la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000).

L'art. 600-*quater* (**Detenzione o accesso a materiale pornografico**) punisce:

- chiunque **consapevolmente si procura o detiene materiale pedopornografico** (reclusione fino a 3 anni e multa non inferiore a euro 1.549; la pena è aumentata fino a due

- terzi se il materiale è di ingente quantità);
- chiunque **accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pedopornografico** attraverso la rete internet o altri mezzi di comunicazione (reclusione fino a 2 anni e multa non inferiore a euro 1000).

Ai sensi dell'art. 600-*quater*.1 le disposizioni di cui agli artt. 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche alla **pornografia virtuale** (ovvero a quella che si serve di immagini di minori rielaborate graficamente che, pur non essendo associate a situazioni reali, appaiono come reali per la loro qualità). In tal caso, le pene sono diminuite di un terzo.

L'art. 600-*quinqüies* c.p. (**Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**) punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

L'art. 609-*ter*, secondo comma, c.p. prevede, quale circostanza aggravante del delitto di **violenza sessuale** (art. 609-*bis* c.p.), l'aver commesso il fatto nei confronti di un **minorenne**.

La pena della reclusione da 6 a 12 anni stabilita dall'art. 609-*bis* è quindi aumentata della metà se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni 14 ed è raddoppiata se è commesso in danno di un minore degli anni 10 (nel caso di minore degli anni 10 la violenza è sempre presunta: art. 609-*quater*, sesto comma).

L'artt. 609-*quater* (**Atti sessuali con minorenne**) punisce con la pena prevista per la violenza sessuale (reclusione da 6 a 12 anni) il compimento, al di fuori dei casi violenza, di **atti sessuali con un minore** degli anni 14; se il fatto è commesso dall'ascendente, genitore, convivente del genitore o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o da persona che abbia col minore una relazione di convivenza è punito con la reclusione da 6 a 12 anni se la vittima è minore di anni 16 e con la reclusione da 3 a 6 anni se la vittima ha compiuto i 16 anni (in quest'ultimo caso è richiesto l'abuso dei poteri connessi alla posizione).

Il compimento di atti sessuali col minore ultraquattordicenne è comunque punito (reclusione fino a 4 anni) se il fatto è commesso abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.

Sono previste alcune circostanze aggravanti (aver commesso fatto col minore infraquattordicenne dando o promettendo denaro o altra utilità; da più persone riunite; valendosi del potere intimidatorio di un'associazione a delinquere; nel caso di pregiudizio grave per il minore derivante dalla reiterazione delle condotte; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore), è prevista altresì una causa di non punibilità se il fatto è commesso da un minore su un minore ultratredicenne e la differenza di età non è superiore a 4 anni.

Si prevede una diminuzione fino a due terzi se il fatto è di lieve entità, analogamente a quanto previsto per il delitto di violenza sessuale.

Se il fatto è commesso su un **minore di anni 10** si applicano comunque le pene previste dall'art. 609-*ter*.

L'art. 609-*quinqüies* c.p. (**Corruzione di minorenne**) punisce con la reclusione da 1 a 5 anni il **compimento di atti sessuali in presenza di un minore infraquattordicenne**, al fine di farlo assistere ovvero di indurlo a compiere o subire atti sessuali; in quest'ultimo caso la pena si applica anche se al minore viene solo mostrato materiale pornografico. Sono previste alcune delle aggravanti stabilite per gli atti sessuali con minorenne dall'art. 609-*quater* (fatto commesso da più persone riunite; valendosi del potere intimidatorio di un'associazione a delinquere; nel

caso di pregiudizio grave per il minore derivante dalla reiterazione delle condotte; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore), nonché un'aggravante a effetto speciale (aumento della pena fino alla metà) se il fatto è commesso dall'ascendente, genitore, convivente del genitore o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, o che abbia col minore una relazione di stabile convivenza.

L'art. 609-*sexies* (**Ignoranza dell'età della persona offesa**) pone un principio generale in virtù del quale per i predetti reati il colpevole non può invocare l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

È infine previsto che la pubblica istigazione, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, a commettere uno o più dei delitti sopra descritti è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni dall'art. 414-*bis* c.p. (**Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia**). Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia dei medesimi delitti. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

Tutti i reati summenzionati sono **procedibili d'ufficio** e la competenza spetta alla procura distrettuale.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito [IPEX](#), l'esame della proposta risulta concluso da parte del **Senato della Repubblica ceca** e dal **Parlamento irlandese** (che non hanno sollevato particolari rilievi), mentre è stato avviato dai **Parlamenti finlandese, slovacco, svedese e lettone**, dal **Bundestag** tedesco, dalla **Camera dei deputati della Romania**.